



ISEE

Riferimenti Normativi

- ▶ D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159
- ▶ Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014
- ▶ Art. 2-sexies D.L. n. 42 del 2016, convertito dalla legge n. 89 del 2016
- ▶ Art. 10 Decreto legislativo n. 147 del 2017
- ▶ Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 agosto 2019 (ISEE precompilato)
- ▶ Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 luglio 2021 (modalità estensive ISEE corrente)
- ▶ Circolare INPS n. 171 del 18-12-2014
- ▶ Circolare INPS n. 137 del 25-07-2016
- ▶ Messaggio INPS n. 3418 del 20-09-2019
- ▶ Messaggio INPS 3835 del 23-10-2019
- ▶ Messaggio INPS n. 96 del 13-01-2020
- ▶ Messaggio INPS n. 3155 del 21-09-2021

Art. 2 sexies D.L. 42/2016

Il **Consiglio di Stato**, con **sentenze n. 838, 841 e 842**, depositate in data 29 febbraio 2016 (respingendo l'appello di MLPS, MEF e Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso le sentenze del TAR del Lazio n. 2454, 2458 e 2459 del 2015), **ha stabilito l'esclusione dal calcolo dell'ISEE dei trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità.**

A seguito delle suddette sentenze, l'**articolo 2 sexies del decreto legge n. 42 del 2016**, convertito con modificazione dalla legge 26 maggio 2016 n. 89 (pubblicata nella G.U. n. 124 del 28/05/2016), **ha modificato il calcolo dell'ISEE per i nuclei con persone con disabilità o non autosufficienti**, dettando una **disciplina transitoria** fino all'adozione di una modifica normativa al DPCM n. 159 del 2013 di complessiva riforma dell'ISEE.

Le modifiche del calcolo dell'indicatore sono:

- ▶ **esclusione** dal reddito ai fini ISEE dei **trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti dalle amministrazioni pubbliche in ragione di una condizione di disabilità**
- ▶ **introduzione** di una **maggiorazione dello 0,5 del parametro della scala di equivalenza per ogni componente del nucleo disabile**, in sostituzione delle detrazioni relative alle spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, sia sostenute direttamente sia acquisiti presso enti fornitori, della retta per l'ospitalità alberghiera, nonché delle franchigie originariamente previste per la disabilità.

Per effetto delle novità normative intervenute, **dal 29 maggio 2016 l'Istituto attesta gli ISEE applicando le nuove disposizioni di calcolo**

Agenda

- ▶ **Principali novità introdotte**
- ▶ Il nucleo familiare
- ▶ Gli ISEE previsti dalla Riforma
- ▶ Le componenti di calcolo
- ▶ La DSU
- ▶ L'attestazione ISEE

Principali novità introdotte: minore autocertificazione e DSU modulare

MINORE AUTOCERTIFICAZIONE

Fino alla riforma tutte le informazioni contenute nella DSU erano autocertificate.

Il D.P.C.M. n. 159/2013 prevede un **forte ridimensionamento dell'autocertificazione** delle informazioni da parte del cittadino perché **molti dati reddituali sono attinti dagli archivi** dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

Di conseguenza, le **informazioni** per il calcolo dell'ISEE sono di **tre tipologie**:

- ▶ **autodichiarate** dal cittadino: es. **dati anagrafici**, informazioni sulla **disabilità**
- ▶ **acquisite dagli archivi di Agenzia delle Entrate**: es. **reddito complessivo ai fini IRPEF**
- ▶ **acquisite dagli archivi dell'INPS**: es. **carta acquisti, assegno per il nucleo familiare**

- ▶ **Riduzione di errori di dichiarazione / frodi**
 - ▶ **Rafforzamento dei controlli**

DSU MODULARE

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è **valida dalla presentazione fino al 31 dicembre successivo** ed **assume carattere modulare**: vi sono **diversi modelli da utilizzare in funzione della prestazione da richiedere e delle caratteristiche del nucleo familiare**:

- 1. DSU MINI**: consente di calcolare l'ISEE **Ordinario** valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate
- 2. DSU c.d. «Integrale»**: va **compilata se ricorrono alcune situazioni familiari** (es. disabilità, genitori non coniugati e non conviventi tra loro) **o per l'accesso ad alcune prestazioni** (es. diritto allo studio universitario, socio-sanitarie)
- 3. DSU ISEE Corrente**: va **compilata per richiedere l'ISEE Corrente** in caso di rilevanti variazioni del reddito o del patrimonio ovvero di variazione della situazione lavorativa o di interruzione dei trattamenti di uno o più componenti

- ▶ **Compilazione dei soli dati applicabili alla propria situazione familiare / prestazione di interesse**

Principali novità introdotte: pluralità di ISEE

Il D.P.C.M. n. 159/2013 affianca all'ISEE Ordinario o Standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare.

ISEE ORDINARIO O STANDARD

Utilizzabile per la **generalità delle prestazioni sociali agevolate** (prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate)

ISEE UNIVERSITÀ

Utilizzabile per le **prestazioni per il diritto allo studio universitario** previa **identificazione del nucleo familiare di riferimento dello studente**

ISEE SOCIOSANITARIO

Utilizzabile per le **prestazioni socio-sanitarie** per cui è **possibile scegliere un nucleo familiare ristretto** rispetto a quello ordinario

ISEE SOCIOSANITARIO - RESIDENZE

Utilizzabile per le **prestazioni socio-sanitarie residenziali**, per cui è **possibile scegliere un nucleo familiare ristretto**; **prevede differenze in alcune componenti di calcolo e tiene conto** della situazione economica **dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo**

ISEE CON GENITORI NON CONIUGATI TRA LORO E NON CONVIVENTI

Utilizzabile per le **prestazioni rivolte ai minorenni/studenti universitari** che siano **figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi** e **tiene conto** della situazione economica **del genitore non convivente**

ISEE CORRENTE

*È un aggiornamento dell'ISEE già rilasciato e calcolato in seguito a **significative variazioni reddituali o patrimoniali ovvero variazioni della situazione lavorativa o interruzione di trattamenti di almeno un componente del nucleo.***

Principali novità introdotte: nucleo familiare

Presenza di genitori e figli nel nucleo

Maggiore attenzione a:

- ▶ nuclei familiari con **più di tre figli**
- ▶ nuclei familiari con **componenti di età minore ai 3 anni**
- ▶ **nuclei familiari monoparentali**

Coniuge iscritto all'AIRE

Inclusione nel nucleo familiare del coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)

Disabilità / non autosufficienza

- ▶ **Possibilità per i soggetti disabili / non autosufficienti di formare nucleo da soli**

Genitori non coniugati e non conviventi tra loro

Per le prestazioni per minorenni / prestazioni per lo studio universitario il genitore non convivente, a seconda della propria situazione, può:

- ▶ **essere attratto nel nucleo familiare del figlio**
- ▶ **partecipare all'indicatore con una componente aggiuntiva**

Principali novità introdotte: revisione componenti di calcolo

Inclusione nel calcolo anche di somme fiscalmente esenti (es. assegno per il nucleo familiare, carta acquisti, ecc.)

Valorizzazione del patrimonio mobiliare non più esclusivamente come saldo attivo ma **tramite giacenza media** qualora applicabile

Inclusione nel calcolo anche del patrimonio posseduto all'estero dai componenti del nucleo familiare

Revisione delle modalità di valorizzazione della casa di abitazione

La revisione delle componenti di calcolo permette di **riflettere in maniera più veritiera l'effettiva condizione economica del nucleo familiare** e, di conseguenza, **garantire una maggiore equità nell'accesso alle prestazioni sociali agevolate**

Principali novità introdotte: somme incluse nel calcolo

- 1** *Redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta*
- 2** *Redditi esenti da imposta*
- 3** *Redditi da lavoro dipendente prestato all'estero (tassati esclusivamente nello Stato estero)*
- 4** *Assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti*
- 5** *Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall'INPS ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità*
- 6** *Redditi fondiari relativi a beni non locati soggetti all'IMU e non indicati ai fini IRPEF*
- 7** *Reddito lordo dichiarato a fini fiscali nel Paese di residenza dei componenti iscritti all'AIRE*

Principali novità introdotte: valorizzazione patrimonio mobiliare

VALORIZZAZIONE DEI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI

Confronto fra Σ saldo al 31 dicembre e Σ giacenza media di tutti i rapporti posseduti

SE Σ SALDO AL 31 DICEMBRE
MAGGIORE DELLA Σ GIACENZA MEDIA



A

Σ SALDO AL 31 DICEMBRE

SE Σ GIACENZA MEDIA MAGGIORE
DELLA Σ SALDO AL 31 DICEMBRE



B

Σ GIACENZA MEDIA

ECCEZIONE

Il valore della giacenza media di tutti i rapporti posseduti (B), ancorché maggiore del valore della sommatoria del saldo al 31 dicembre (A), non deve essere utilizzato in presenza di incrementi netti del patrimonio immobiliare e/o mobiliare nel secondo anno precedente la presentazione della DSU maggiori, in valore assoluto, della differenza (B - A). In tal caso, il valore da utilizzare deve essere quello della sommatoria del saldo al 31 dicembre (A)

VALORE DA
UTILIZZARE

Principali novità introdotte: valorizzazione casa di abitazione

La peculiare **valorizzazione della casa di abitazione** del nucleo ha **impatto, alternativamente, sull'ISP o sull'ISR** del nucleo familiare a seconda se trattasi di casa di proprietà o casa in locazione

CASA DI PROPRIETÀ

L'immobile segnalato come **casa di abitazione** viene **valorizzato nel patrimonio immobiliare del nucleo, alternativamente**, come segue:

- ▶ **0**, se il **valore** dell'immobile ai fini IMU, decurtato dell'ammontare della quota capitale residua del debito contratto per l'acquisto, è **minore della soglia 52.000 € + 2.500 € per ogni figlio convivente successivo al secondo**
- ▶ **2/3 del valore eccedente la soglia** (52.000 € + 2.500 € per ogni figlio convivente successivo al secondo), se il **valore** dell'immobile ai fini IMU, decurtato dell'ammontare della quota capitale residua del debito contratto per l'acquisto è **maggiore di tale soglia**

IMPATTO SULL'ISP DEL NUCLEO

CASA IN LOCAZIONE

Il valore del **canone annuale di locazione della casa di abitazione** è **incluso** fra le **spese del nucleo familiare da sottrarre** alla sommatoria dei redditi «netti» dei singoli componenti del nucleo **per il calcolo dell'ISR**.

Il **valore del canone annuale di locazione** della casa di abitazione è **sottratto** alla sommatoria dei redditi «netti» di tutti i componenti del nucleo **fino a concorrenza della seguente soglia**:

7.000 € + 500 € per ogni figlio convivente successivo al secondo

IMPATTO SULL'ISR DEL NUCLEO

Agenda

- ▶ Principali novità introdotte
- ▶ **Il nucleo familiare**
- ▶ Gli ISEE previsti dalla Riforma
- ▶ Le componenti di calcolo
- ▶ La DSU
- ▶ L'attestazione ISEE

ISEE e nucleo familiare

Il **nucleo familiare** del dichiarante è **costituito** dai **soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU**, salvo alcune eccezioni.

NUCLEO FAMILIARE



Dichiarante



Coniuge



Figlio
minorenne



Figlio
maggiorenne di
età inferiore a 26
anni non
convivente a
carico ai fini IRPEF



Figlio
maggiorenne
convivente



Altra persona
nel nucleo

Confermati i principi:

- ▶ dell'appartenenza dei coniugi allo stesso nucleo familiare, anche se aventi diversa residenza anagrafica. Fanno eccezione le ipotesi di separazione, divorzio, ecc.
- ▶ dell'appartenenza dei figli minori di anni 18 al nucleo familiare del genitore con il quale convivono

Introdotte regole particolari:

- ▶ il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni non convivente ma a carico dei genitori rientra nel nucleo di questi solo se non coniugato e non avente figli

Componenti del nucleo familiare: dichiarante e coniuge

DICHIARANTE

È il solo **soggetto che compila la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)** autodichiarando le informazioni che non vengono acquisite dagli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate e che **si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara**

CONIUGE

- Per coniuge si intende il **coniuge del dichiarante**
- Coniugi con la stessa residenza:** i coniugi che risultano nello **stesso stato di famiglia** fanno sempre parte dello **stesso nucleo familiare senza alcuna eccezione**
- Coniugi con la stessa residenza ma divorziati o separati legalmente:** fanno parte dello stesso nucleo qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, anche se risultano in due stati di famiglia distinti. Se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente al 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale rilasciato dalla polizia locale
- Coniugi con diversa residenza:** vanno **sempre indicati nella medesima DSU ad eccezione** dei casi di **separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente**
- Fa **parte del nucleo familiare anche coniuge iscritto** nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (**AIRE**), poiché ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell'altro coniuge

N.B le regole suddette si applicano agli altri soggetti coniugati che fanno parte del nucleo familiare del dichiarante ai fini ISEE



Componenti del nucleo familiare: minorenni

MINORENNI

- Il **figlio minore di anni 18** fa parte del **nucleo familiare del genitore con il quale convive**
- Il **minore in affidamento temporaneo**, disposto con provvedimento del giudice, è considerato **nucleo familiare a sé**; è fatta salva la **facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare** (tale scelta, una volta effettuata, vale per tutto il periodo di validità della DSU)
- Il **minore in affidamento preadottivo**, disposto con provvedimento del giudice, fa parte del **nucleo familiare dell'affidatario**, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore, e si considera **equiparato al figlio minorenni dell'affidatario**
- Il **minore in affidamento e collocato presso comunità** è considerato **nucleo familiare a sé**

Componenti del nucleo familiare: figli maggiorenni

FIGLI MAGGIORENNI

- Figlio maggiorenne che convive con uno o entrambi i genitori:** valgono le regole ordinarie, cioè fa parte del **nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive**
- Figlio maggiorenne che non convive con alcuno dei genitori e non a loro carico ai fini IRPEF:** fa parte di un **nucleo diverso** da quello dei genitori
- Figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni che non convive con alcuno dei genitori ma è a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e senza figli:** fa parte del **nucleo dei genitori**
- Figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni che non convive con alcuno dei genitori ma è a loro carico ai fini IRPEF ed è coniugato e/o ha figli:** fa parte di un **nucleo diverso** da quello dei genitori


Componenti del nucleo familiare: soggetti in convivenza anagrafica

SOGGETTI IN CONVIVENZA ANAGRAFICA

- ❑ I **soggetti in convivenza anagrafica** sono coloro che **risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione**
- ❑ Soggetti in convivenza anagrafica **non coniugati**: sono considerati **nucleo familiare a sé**
- ❑ Soggetti in convivenza anagrafica **coniugati**: fanno parte del **nucleo familiare del coniuge**
- ❑ **Minorenne in convivenza anagrafica**: fa parte del **nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minorenne in affidamento e collocato presso comunità che va considerato nucleo familiare a sé stante**

Nucleo ristretto

Il **beneficiario** di prestazioni socio-sanitarie, prestazioni socio-sanitarie residenziali e corsi di **dottorato** ha la **facoltà** di dichiarare, per l'accesso a tali prestazioni, un **nucleo familiare «ristretto»** composto da se stesso, coniuge e figli (se presenti).



- ▶ Il **nucleo ristretto** è costruito con riferimento al **beneficiario** della prestazione
- ▶ Il **beneficiario** non deve essere necessariamente il **dichiarante**; tuttavia il **dichiarante** deve necessariamente far parte del **nucleo ristretto**
- ▶ Per l'inclusione del **coniuge** e dei **figli** valgono le **stesse regole** del **nucleo familiare** ordinario
- ▶ Il **nucleo ristretto** può essere **composto** anche dal **solo beneficiario**

Attrazione di soggetti nel nucleo: genitore non convivente

In caso di richiesta di **prestazioni rivolte a minorenni e/o prestazioni per il diritto allo studio universitario**, il D.P.C.M. prevede che il **genitore che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore sia attratto nel nucleo familiare del figlio purché rispetti determinate condizioni** e ai soli fini dell'accesso a tali prestazioni.




Il **genitore non convivente** entra a far parte del **nucleo del figlio** qualora non si trovi in nessuna delle seguenti situazioni:

- a) è **coniugato con persona diversa dall'altro genitore** del beneficiario della prestazione
- b) **ha figli con persona diversa dall'altro genitore** del beneficiario della prestazione
- c) è **tenuto a versare assegni** periodici per il **mantenimento** del figlio beneficiario
- d) è **escluso dalla potestà** sul beneficiario o è soggetto a **provvedimento di allontanamento** dalla residenza familiare
- e) è **estraneo** al beneficiario in termini di **rapporti affettivi ed economici** e **l'estraneità è stata accertata** dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali)

Attrazione di soggetti nel nucleo: studente non autonomo


In caso di richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario, il D.P.C.M. prevede che lo studente non convivente nel nucleo familiare di origine che non risulti autonomo sia attratto nel nucleo familiare dei propri genitori ai soli fini dell'accesso a tali prestazioni.



- ▶ Lo studente universitario è **autonomo** quando si trova in **entrambe** le seguenti condizioni:
 - a) è **residente fuori dall'unità abitativa** della famiglia di origine **da almeno due anni** dalla data di presentazione della DSU, in **alloggio non di proprietà di membro della famiglia medesima**
 - b) presenta **adeguata capacità di reddito**
- ▶ Lo studente **non è autonomo** se **manca una o entrambe tali condizioni**. In tal caso è **attratto nel nucleo familiare dei propri genitori senza il proprio coniuge e i figli qualora esistenti**
- ▶ Nel caso in cui i **genitori** dello studente non autonomo **appartengano a nuclei familiari distinti** è necessario **individuare il genitore di riferimento nel cui nucleo lo studente sarà attratto** secondo le regole ordinarie
- ▶ **Restano valide le regole di inclusione, nel nucleo di riferimento, del genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il beneficiario come figlio**

Componente aggiuntiva: genitore non convivente

In caso di richiesta di **prestazioni rivolte a minorenni e/o prestazioni per il diritto allo studio universitario**, il D.P.C.M. prevede che all'ISEE del nucleo familiare venga **sommata una componente aggiuntiva calcolata sul genitore che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio**, che **non sia convivente e non coniugato con l'altro genitore** e che **rispetti determinate condizioni**.




La componente aggiuntiva deve essere calcolata qualora per il **genitore non convivente** si **verifichi almeno una delle seguenti condizioni**:

- a) sia **coniugato con persona diversa dall'altro genitore** del beneficiario della prestazione
 - b) abbia **figli con persona diversa dall'altro genitore** del beneficiario della prestazione
- e nessuna delle seguenti:**
- c) è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio beneficiario
 - d) è escluso dalla potestà sul beneficiario, o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
 - e) è estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali)

Componente aggiuntiva: figli non compresi nel nucleo

In caso di richiesta di **prestazioni socio-sanitarie residenziali**, il D.P.C.M. prevede che all'ISEE del beneficiario della prestazione venga **sommata una componente aggiuntiva calcolata sui figli non compresi nel nucleo familiare (ordinario o ristretto) che rispettino determinate condizioni.**



La **componente aggiuntiva** deve essere **calcolata per ogni figlio del beneficiario** della prestazione **non compreso nel nucleo familiare (ordinario o ristretto)** per il quale **non ricorra nessuna delle seguenti condizioni:**

- ▶ per tale figlio o per un componente del suo nucleo sia stata **accertata la condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza**
- ▶ per tale figlio sia stata **accertata** dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) **l'estraneità** in termini di **rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario** della prestazione

Agenda

- ▶ Principali novità introdotte
- ▶ Il nucleo familiare
- ▶ **Gli ISEE previsti dalla Riforma**
- ▶ Le componenti di calcolo
- ▶ La DSU
- ▶ L'attestazione ISEE

Gli ISEE previsti dalla Riforma

A

ISEE Ordinario o Standard è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.

Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio bonus elettrico)

Il D.P.C.M. n. 159/2013 affianca all'**ISEE Ordinario o Standard** ulteriori **ISEE** utilizzabili per **determinate tipologie di prestazioni** e finalizzati a tenere in considerazione **particolari situazioni di nucleo familiare**.

Gli ISEE previsti dalla Riforma

B

ISEE Università

Per l'accesso alle **prestazioni per il diritto allo studio universitario** va **identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza**. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori che non abbiano un'adeguata capacità di reddito vengono "attratti", solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l'ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni

C

ISEE Sociosanitario

Per l'accesso alle **prestazioni socio-sanitarie**, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, **è possibile scegliere un nucleo ristretto** rispetto a quello ordinario (solo beneficiario, coniuge e figli). Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona

Gli ISEE previsti dalla Riforma

D

ISEE Sociosanitario - Residenze

Tra le prestazioni socio-sanitarie alcune **regole particolari** si applicano alle **prestazioni residenziali** (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la **facoltà di scegliere un nucleo ristretto** rispetto a quello ordinario, **si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio**. Tale previsione consente, in particolare, di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura. **Tale componente non si calcola in presenza di particolari requisiti** (se il figlio è affetto da **disabilità** o nel suo nucleo sono presenti persone con disabilità e quando risulti accertata, giudizialmente o dalle pubbliche autorità, la **totale estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici**).

Infine, in sede di calcolo dell'ISEE, **continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante:**

- le **donazioni di cespiti** effettuate **successivamente alla prima richiesta di prestazione**
- le **donazioni effettuate nei tre anni precedenti** tale richiesta **se in favore di persone tenute agli alimenti**

Gli ISEE previsti dalla Riforma

E

ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario.

Se il genitore non convivente a sua volta non è coniugato o non ha figli con persona diversa dall'altro genitore, in sede di calcolo dell'ISEE si deve tenere conto anche della condizione economica di tale genitore che è aggregato al nucleo del figlio beneficiario (salvo i casi di esclusione). Ma anche quando l'altro genitore è coniugato o ha figli con persona diversa può essere necessario tenere conto della sua situazione economica attraverso il calcolo della componente aggiuntiva (ad esempio, se non c'è un provvedimento dell'autorità giudiziaria che preveda il versamento di alimenti per il mantenimento del figlio).

Si tiene perciò in considerazione tale genitore del beneficiario ai soli fini delle prestazioni per minorenni, salvo eccezioni rappresentate dalla circostanza che tale genitore risulti del tutto estraneo al nucleo.

Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi

Gli ISEE previsti dalla Riforma: ISEE CORRENTE

- ❑ Il D.P.C.M. n. 159/2013 prevede la **possibilità, qualora sia già stata presentata una DSU e vi sia già un ISEE in corso di validità, di richiedere un ISEE riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato alla richiesta di prestazione, chiamato ISEE Corrente**
- ❑ L'ISEE Corrente consente di **aggiornare i dati reddituali o patrimoniali di una DSU già presentata nei seguenti casi:**
 - **una variazione della situazione lavorativa** (ad esempio, risoluzione o sospensione del rapporto di lavoro) ovvero **un'interruzione dei trattamenti** previdenziali, indennitari esenti ai fini IRPEF intervenuta **posteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi** dell'ISEE calcolato in via ordinaria;
 - **una variazione della situazione reddituale** complessiva del nucleo familiare **superiore al 25% rispetto a quella dell'ISEE calcolato in via ordinaria;**
 - **una variazione della situazione patrimoniale** complessiva del nucleo **superiore al 20% rispetto a quella dell'ISEE calcolato in via ordinaria.** Tale variazione può essere fatta valere a **decorrere dal 1° aprile di ciascuna anno** e può anche essere **cumulata** con le variazioni di cui al primo o al secondo punto.
- ❑ Non vi è **nessun aggiornamento delle componenti familiari**
- ❑ È **possibile richiedere l'ISEE Corrente per ognuno degli ISEE previsti dalla Riforma** (ISEE Ordinario, ISEE nucleo ristretto, ISEE socio-sanitario residenze, ecc.)

Agenda

- ▶ Principali novità introdotte
- ▶ Il nucleo familiare
- ▶ Gli ISEE previsti dalla Riforma
- ▶ **Le componenti di calcolo**
- ▶ La DSU
- ▶ L'attestazione ISEE

Le componenti di calcolo

Secondo l'art. 2 c. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013, l'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)** è pari al **rapporto** fra l'**Indicatore della Situazione Economica (ISE)** del nucleo familiare ed il **parametro della scala di equivalenza calcolato** con riferimento alla specifica composizione del nucleo

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE}}{\text{N}} = \frac{\text{ISR} + (20\% \times \text{ISP})}{\text{N}}$$

ISR

Indicatore della Situazione Reddituale: Differenza fra la **sommatoria dei redditi netti** dei componenti del nucleo familiare e le **spese** riferite al nucleo

ISP


Indicatore della Situazione Patrimoniale: **sommatoria del patrimonio immobiliare e mobiliare di ciascun componente del nucleo familiare** (al netto delle detrazioni applicabili)

N

Parametro della scala di equivalenza: è calcolato sulla specifica **composizione del nucleo familiare** (numero componenti ed eventuali maggiorazioni)

Le componenti di calcolo - ISR

L'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013 disciplina la **modalità di calcolo dell'ISR** del nucleo:



- ▶ I redditi e le spese del singolo componente del nucleo sono **generalmente acquisiti dagli archivi di INPS e/o Agenzia delle Entrate** e sono riferite ai due anni solari precedenti l'invio della DSU
- ▶ **Gli altri redditi / spese devono essere autocertificati dal cittadino** nella DSU
- ▶ Sono **inclusi nel calcolo** anche **redditi fiscalmente esenti** (es. ANF, Carte Acquisti, ecc.)

- ▶ Le **spese del nucleo** tengono conto del **canone annuo di locazione della casa** di abitazione del nucleo

Le componenti di calcolo - ISP

L'art. 5 del D.P.C.M. 159/2013 disciplina la **modalità di calcolo dell'ISP** del nucleo:

PATRIMONIO
IMMOBILIARE

\sum *Patrimonio immobiliare del
singolo componente del nucleo*

PATRIMONIO
MOBILIARE

+

\sum *Patrimonio mobiliare del
singolo componente del nucleo*

-

*Franchigie del patrimonio mobiliare
del nucleo*

=

ISP del nucleo

- ▶ Il **patrimonio immobiliare** di ogni componente del nucleo si calcola **sommando il valore ai fini IMU/IVIE di ogni quota di cespite posseduta al 31 dicembre del secondo anno precedente al netto dell'eventuale quota capitale residua del mutuo contratto per l'acquisto**
- ▶ Sono **previste particolari modalità di valorizzazione per la casa di abitazione** di proprietà del nucleo familiare
- ▶ Il **patrimonio mobiliare di ciascun componente del nucleo posseduto al 31 dicembre del secondo anno precedente è autocertificato in DSU**
- ▶ Le **franchigie** del patrimonio mobiliare sono **calcolate tenendo conto del numero di soggetti componenti il nucleo familiare**

Le componenti di calcolo – Scala di equivalenza

L'allegato 1 del D.P.C.M. 159/2013 disciplina la **modalità di calcolo della scala di equivalenza del nucleo**:

$$\boxed{N} = \boxed{\text{Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo familiare}} + \boxed{\text{Eventuali maggiorazioni applicate}}$$

Numero comp. del nucleo	Parametro da utilizzare
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
N	$2,85 + [0,35 \times (n - 5)]$

Presenza nel nucleo di:


- ▶ almeno un soggetto **disabile medio, grave o non autosufficiente**
- ▶ almeno 3 figli
- ▶ **minorenni o minori di 3 anni** qualora entrambi i genitori, o l'unico genitore presente, abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per **almeno 6 mesi** nell'anno di riferimento dei redditi o, **alternativamente**, il nucleo sia composto esclusivamente dal genitore solo non lavoratore e da figli minorenni
- ▶ almeno un soggetto per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo
- ▶ almeno un soggetto in convivenza anagrafica che non faccia nucleo a sé

Agenda

- ▶ Principali novità introdotte
- ▶ Il nucleo familiare
- ▶ Gli ISEE previsti dalla Riforma
- ▶ Le componenti di calcolo
- ▶ **La DSU**
- ▶ L'attestazione ISEE

La DSU: ridimensionamento dell'autocertificazione

La nuova DSU prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013 prevede il **ridimensionamento della quantità di informazioni autodichiarate** dal cittadino:



La nuova DSU: modalità di presentazione

La **DSU** può essere **presentata**:

- ai **Comuni**
- ai Centri di assistenza fiscale (**CAF**)
- direttamente all'**ente erogatore della prestazione**
- alla sede **INPS** competente per territorio
- in via telematica** collegandosi al sito internet **www.inps.it**. Il **portale ISEE** è disponibile nella sezione del sito "**Prestazioni e servizi**" – "**Tutti i servizi**" – "**ISEE post-riforma 2015**" al quale il cittadino può accedere utilizzando lo SPID, la CIE o la CNS e presentare la propria DSU tramite un percorso di **acquisizione telematica assistita** che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare

La DSU: flusso della domanda



- ❑ Il **dichiarante presenta ai soggetti incaricati la DSU**, ricevendo la **ricevuta di avvenuta presentazione** ma non l'ISEE calcolato; tale DSU sarà **valida dalla data di presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo**
 - ❑ Entro **4 giorni lavorativi** dalla ricezione della DSU, i soggetti incaricati (es. CAF) trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE
 - ❑ Entro il **4° giorno lavorativo successivo** a quello della completa e valida ricezione dei dati autocertificati e dell'inoltro della relativa richiesta da parte dell'INPS avviene l'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE
 - ❑ Entro il **2° giorno lavorativo successivo** a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria l'INPS (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti da Agenzia delle Entrate e quelli presenti nei propri archivi) determina l'ISEE e lo rende disponibile
-
- ❑ **Trascorsi 15 giorni lavorativi** dalla data di presentazione della DSU il dichiarante che non abbia ricevuto l'attestazione, può, **compilando il modulo integrativo**, autodichiarare i dati per il calcolo dell'ISEE ed ottenere un'**attestazione provvisoria**

La nuova DSU: struttura modulare

All'art. 10 c. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013 la DSU viene definita come **modulare** e si compone di:

- a) **modello base** relativo al nucleo familiare
- b) **fogli** relativi ai singoli **componenti**
- c) **moduli aggiuntivi**, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive
- d) **moduli sostitutivi**, in caso di richiesta dell'ISEE Corrente
- e) **moduli integrativi** (da utilizzare in 3 ipotesi: per il rilascio di un'attestazione provvisoria trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU; in caso di inesattezze rilevate nei dati non autodichiarati; per autocertificare i redditi in casi particolari)

Sulla base delle disposizioni normative dell'art. 10 sono **stati definiti tre differenti modelli di DSU pubblicati come allegato al decreto:**

1 DSU MINI

2 DSU
c.d. «Integrale»

3 DSU ISEE
CORRENTE

1. DSU MINI

La **DSU MINI** è destinata alla **maggioranza dei nuclei familiari** che vogliono accedere alla generalità delle prestazioni sociali agevolate e si compone di:

- ❑ **Modello Base (Modulo MB.1)**, ove autodichiarare le informazioni relative alla **composizione del nucleo familiare** ed alla **casa di abitazione del nucleo**
- ❑ **Foglio Componente (Modulo FC.1)**, da compilarsi **per ogni soggetto** appartenente al nucleo, indicando i **dati anagrafici** nonché le **informazioni reddituali e patrimoniali**

Tuttavia, la **DSU MINI non può essere presentata** qualora ricorra anche una sola delle **seguenti condizioni**:

- ❑ presenza nel nucleo di **persone con disabilità e/o non autosufficienti**
- ❑ richiesta di **prestazioni per il diritto allo studio universitario**
- ❑ presenza nel nucleo di figli i cui **genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi**
- ❑ **esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza della Certificazione Unica o sospensione degli adempimenti tributari**

In tali casi occorre compilare la DSU c.d. «Integrale».

1. DSU MINI

Modulo MB.1 (1/2)

Il **Modulo MB.1** contiene le principali informazioni relative al nucleo familiare ed alla sua **casa di abitazione**; si compone di due quadri.

Quadro A Nucleo Familiare

DESCRIZIONE

- ▶ È volto a **identificare la composizione del nucleo familiare** alla data di presentazione della DSU
- ▶ Nella tabella devono essere indicati i **dati di ogni singolo soggetto appartenente al nucleo familiare** (cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, comune o stato estero di nascita, sesso ed eventuale assenza di reddito o patrimonio per tale soggetto, se minorenni)
- ▶ Deve **inoltre** essere specificato:
 - in presenza di figli minorenni, l'**aver svolto** da parte dei genitori (o dell'unico genitore) **attività di lavoro o di impresa** per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi
 - se il **nucleo** è **composto esclusivamente da genitore solo ed i suoi figli minorenni**
 - il **numero di figli, se almeno pari a tre, anche maggiorenni, e quanti** di essi siano **convidenti**

IMPATTO SULL'ISEE

La **composizione del nucleo familiare** identifica i soggetti che con redditi e patrimoni concorrono al calcolo dell'indicatore.

Inoltre, il numero di soggetti facenti parte del nucleo familiare nonché la presenza di minorenni (a determinate condizioni) incide direttamente sul valore della scala di equivalenza del nucleo familiare per cui si compila la DSU

1. DSU MINI

Modulo MB.1 (2/2)

Quadro B Casa di abitazione

DESCRIZIONE

- ▶ Vanno indicate tutte le informazioni relative alla **casa di abitazione** del **nucleo** familiare alla data di presentazione della DSU:
 - l'**indirizzo**
 - a **quale titolo è detenuto** (immobile di proprietà, in usufrutto, in locazione o ad altro titolo, es. comodato d'uso)
- ▶ Qualora trattasi di **immobile in locazione** è necessario **fornire i dati relativi al contratto di locazione** (intestataro, estremi di registrazione del contratto di locazione e importo del canone annuale)
- ▶ Inoltre, **in presenza** di dichiarante coniugato con **coniuge con diversa residenza**, è necessario indicare la **residenza familiare di riferimento** (del dichiarante o del coniuge, valida per tutto il periodo di validità della DSU)

IMPATTO SULL'ISEE

Il canone di locazione della casa di abitazione del nucleo è una delle spese del nucleo da detrarre nel calcolo dell'ISR.

In caso di abitazione di proprietà, sono invece previste franchigie da detrarre nel calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale del nucleo

1. DSU MINI

Modulo FC.1 (1/6)

Il **Modulo FC.1** va compilato per ogni soggetto indicato nel **Quadro A** del Modulo MB.1 con le principali **informazioni relative al singolo soggetto**. Con riferimento ai **minorenni** per cui sia stata segnalata l'**assenza di redditi e patrimoni** nel Quadro A del Modulo MB.1, dovrà essere **compilato esclusivamente il Quadro FC.1 nelle sezioni I e II**.

DESCRIZIONE

IMPATTO SULL'ISEE

Quadro FC1 Dati del componente

- ▶ Devono essere indicate le seguenti informazioni:
 - **dati anagrafici** (cognome, nome, codice fiscale, cittadinanza)
 - **relazione con il dichiarante**
 - **indirizzo di residenza, se diverso** da quello indicato nel quadro A (indirizzo della casa di abitazione del nucleo)
 - recapito telefonico e/o email (informazioni facoltative)
 - eventuale **condizione di convivenza anagrafica** per tale soggetto
 - attività lavorativa (informazione facoltativa)

La presenza all'interno del nucleo di minorenni o di soggetti in convivenza anagrafica incide sul calcolo del parametro della scala di equivalenza del nucleo

1. DSU MINI

Modulo FC.1 (2/6)

Quadro FC2: Patrimonio mobiliare: Sezione I - Depositi e C/C bancari e postali

DESCRIZIONE

- ▶ Deve essere indicato il **possesso o meno di rapporti finanziari nel secondo anno precedente** quello di presentazione della DSU. In **assenza di rapporti finanziari non devono essere compilate ulteriori informazioni** nel Quadro
- ▶ Per ogni rapporto è necessario indicare:
 - tipologia di rapporto (conto corrente, conto deposito, conto terzi)
 - identificativo del rapporto (ad es. IBAN, numero conto corrente)
 - codice fiscale dell'operatore finanziario
 - saldo al 31 dicembre
 - giacenza media del rapporto
 - data di inizio del rapporto finanziario (se aperto in corso d'anno)
 - data di chiusura del rapporto (se chiuso in corso d'anno)
- ▶ È necessario indicare **il valore degli incrementi di patrimonio mobiliare e immobiliare** se sono stati fatti nel secondo anno precedente acquisti di beni immobili o mobili per un ammontare superiore alla differenza tra **giacenza media e saldo di tutti i rapporti**

IMPATTO SULL'ISEE

I rapporti finanziari posseduti concorrono alla formazione del patrimonio mobiliare del nucleo per il calcolo dell'ISP

1. DSU MINI

Modulo FC.1 (3/6)

**Quadro FC2:
Patrimonio
mobiliare:
Sezione II –
Altre forme
di
patrimonio
mobiliare**

DESCRIZIONE

- ▶ Tale quadro **non** deve essere **compilato** con riferimento ai **soggetti per cui sia stata indicata** nella Sezione I del Quadro FC2 **l'assenza di rapporti finanziari nel secondo anno precedente**
- ▶ Per ogni rapporto finanziario diverso da **conto corrente o deposito bancario o postale** è necessario indicare:
 - tipologia di rapporto (es. Certificati di deposito, conto titoli, ecc.)
 - identificativo del rapporto
 - codice fiscale dell'operatore finanziario
 - valore
 - data di inizio del rapporto finanziario
 - data di chiusura del rapporto (eventuale)

IMPATTO SULL'ISEE

I rapporti finanziari posseduti concorrono alla formazione del patrimonio mobiliare del nucleo per il calcolo dell'ISP

1. DSU MINI

Modulo FC.1 (4/6)

Quadro FC3 Patrimonio immobiliare

DESCRIZIONE

- ▶ È necessario indicare ogni cespite posseduto, anche in quota, al 31 dicembre del secondo anno precedente la presentazione della DSU, con identificazione anche dell'eventuale quota capitale residua del mutuo
- ▶ Deve inoltre essere indicato l'eventuale immobile che sia casa di abitazione del nucleo dichiarata nel Quadro B del Modulo MB.1

IMPATTO SULL'ISEE

I cespiti posseduti concorrono, al netto dell'eventuale quota capitale residua di mutuo contratto per l'acquisto o per la costruzione, alla formazione del patrimonio immobiliare per il calcolo dell'ISP

1. DSU MINI

Modulo FC.1 (5/6)

**Quadro FC4
Redditi e
trattamenti
da
dichiarare ai
fini ISEE**

DESCRIZIONE

- ▶ Devono essere indicate le seguenti tipologie di **redditi / trattamenti percepiti dal soggetto** nell'anno solare di riferimento per i redditi (due anni solari precedenti la prestazione della DSU):
 - redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta
 - redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati da INPS)
 - proventi agrari da dichiarazione IRAP
 - redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU
 - trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall'INPS ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità
 - redditi da lavoro dipendente prestato all'estero o redditi da pensione di fonte estera tassati esclusivamente all'estero
 - reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai residenti all'estero (iscritti all'AIRE) nel paese di residenza
 - redditi fondiari di beni situati all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'IVIE
- ▶ **Gli altri redditi e trattamenti sono acquisiti direttamente dagli Archivi di INPS e dell'Agenzia delle Entrate**

IMPATTO SULL'ISEE

I redditi da autodichiarare ai fini ISEE concorrono alla formazione del reddito del singolo componente per il calcolo dell'ISR

1. DSU MINI

Modulo FC.1 (6/6)

DESCRIZIONE

Quadro FC5 Assegni periodici per coniuge e figli

- ▶ Devono essere indicati gli importi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU di:
 - **assegni percepiti per il mantenimento di figli**
 - **assegni periodici effettivamente corrisposti:**
 - **al coniuge** in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento del matrimonio, **compresi quelli destinati al mantenimento dei figli**
 - **per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati o separati**

IMPATTO SULL'ISEE

Gli assegni percepiti concorrono alla formazione del reddito del singolo componente del nucleo per il calcolo dell'ISR

Gli assegni corrisposti sono invece detratti dal reddito del singolo componente per il calcolo dell'ISR

Quadro FC6 Autoveicoli e altri beni durevoli

- ▶ Per **ogni veicolo** (autoveicolo, motoveicolo di cilindrata di 500 cc o superiore, nave, imbarcazione da diporto) **posseduto alla data di presentazione della DSU** deve essere indicato:
 - **tipologia di veicolo**
 - **targa o estremi di registrazione** presso il competente registro (P.R.A. O R.I.D.)

Gli autoveicoli e gli altri beni durevoli dichiarati nel quadro FC6 non sono considerati nel calcolo dell'ISEE

2. DSU c.d. «Integrale»

La **DSU c.d. «Integrale»** è destinata ai nuclei familiari che **devono dichiarare ulteriori informazioni non previste dalla DSU MINI** per accedere alle prestazioni desiderate. Tramite la DSU c.d. «Integrale» è possibile:

- indicare un **nucleo familiare ristretto**
- compilare le informazioni per **accedere alle prestazioni per il diritto allo studio universitario**
- compilare le informazioni per **accedere alle prestazioni per minorenni e/o per il diritto allo studio universitario in presenza di genitori non coniugati tra loro e non conviventi**
- compilare le **informazioni relative alla disabilità / non autosufficienza** per accedere alle prestazioni socio-sanitarie (residenziali e non)
- inviare le **informazioni necessarie al calcolo** di una o più **componenti aggiuntive**

2. DSU c.d. «Integrale»

Al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie al calcolo degli indicatori per accedere alle prestazioni per cui non è possibile utilizzare la DSU Mini, la **DSU c.d. «Integrale»** contiene **tutti i Moduli della DSU Mini** (MB.1 e FC.1) e **ulteriori moduli, da compilarsi se applicabili** alla condizione del nucleo familiare e/o del singolo componente del nucleo, nonché alla prestazione a cui si intende avere accesso:

- Modulo MB.2** per le informazioni necessarie all'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario e/o per minorenni in presenza di genitore non coniugato e non convivente
- Modulo MB.3** per le informazioni relative necessarie all'accesso alle prestazioni socio-sanitarie residenziali
- Modulo MB.1rid** per indicare un nucleo ristretto per l'accesso a determinate prestazioni
- Modulo FC.2 – Quadro FC7** per l'indicazione delle informazioni relative alla disabilità e/o non autosufficienza del singolo soggetto
- Modulo FC.3 – Quadro FC8 (Modulo Integrativo)** per l'autocertificazione dei redditi nei casi particolari previsti
- Modulo FC.4 – Quadro FC9 (Modulo Aggiuntivo)** per l'indicazione delle informazioni relative alla componente aggiuntiva da sommare all'ISEE del nucleo nei casi previsti

2. DSU c.d. «Integrale» Modulo MB.2 (1/5)

Il **Modulo MB.2** contiene le principali informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore per l'accesso a prestazioni per minorenni e/o per il diritto allo studio universitario

DESCRIZIONE

IMPATTO SULL'ISEE

Quadro C Prestazioni universitarie (1/2)

- ▶ È volto a **identificare la condizione dello studente universitario** alla data di presentazione della DSU; tale quadro deve essere compilato per ogni studente universitario, specificando la situazione che ricorre sulla presenza / assenza dei propri genitori
- ▶ Deve essere indicato il **Codice Fiscale dello studente universitario**

La **presenza dei genitori dello studente nel nucleo familiare è determinante per identificare** la tipologia di indicatore da calcolare e di conseguenza **le informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE**

2. DSU c.d. «Integrale» Modulo MB.2 (2/5)

Quadro C Prestazioni universitarie (2/2)

DESCRIZIONE

- ▶ Nel caso in cui i genitori non siano presenti nel nucleo familiare **deve essere verificata l'eventuale autonomia dello studente universitario ai fini ISEE**. Lo **studente è autonomo** qualora ricorrano **entrambe le seguenti condizioni**:
 - è **residente fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni** rispetto alla data di presentazione della DSU, **in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima**
 - presenta **adeguata capacità di reddito**
- ▶ Qualora almeno una delle predette condizioni non sia verificata, lo studente è «**attratto**» nel **nucleo dei genitori*** e **deve indicare il codice fiscale e gli estremi della DSU di un genitore**

IMPATTO SULL'ISEE

In caso di **studente autonomo** il **nucleo** di riferimento per l'ISEE **non tiene conto della famiglia di origine.**

In caso di **studente non autonomo**, il **nucleo di riferimento** per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario sarà **composto dal nucleo di origine dello studente e dallo studente stesso**, senza considerare eventuali coniuge e/o figli dello studente

* O in alternativa del genitore di riferimento, in presenza di genitori non coniugati tra loro e non conviventi; in tal caso sarà necessario compilare ulteriori informazioni per tale genitore nel Quadro D del Modulo MB.2

2. DSU c.d. «Integrale» Modulo MB.2 (3/5)

Quadro D
Genitori non
coniugati tra
loro e con
diversa
residenza.
Prestazioni
per i figli.
(1/3)

DESCRIZIONE

- ▶ Tale quadro deve essere compilato qualora il **beneficiario della prestazione** per minorenni / per il diritto allo studio universitario **abbia genitori non coniugati tra loro e con diversa residenza**
- ▶ Deve essere indicato **nome, cognome e codice fiscale del genitore non convivente** nonché i **codici fiscali dei suoi figli*** indicati nel Quadro A del Modulo MB.1
- ▶ Deve essere **specificato se il genitore non convivente:**
 - ✓ è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria
 - ✓ è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
 - ✓ è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici

IMPATTO SULL'ISEE

Qualora ricorra almeno una delle **tre condizioni** il genitore non coniugato e non convivente è da **ritenersi completamente estraneo al beneficiario della prestazione.**

Pertanto, tale soggetto **non concorrerà** in alcun modo al **calcolo dell'indicatore per l'accesso alle prestazioni per il figlio beneficiario** e non sarà **necessario compilare altre informazioni che lo riguardino**

* In caso di richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario, il codice fiscale del figlio beneficiario è già stato indicato nel Quadro C

2. DSU c.d. «Integrale» Modulo MB.2 (4/5)

Quadro D
Genitori non
coniugati tra
loro e con
diversa
residenza.
Prestazioni
per i figli
(2/3)

DESCRIZIONE

- ▶ Qualora non sia verificata nessuna delle precedenti condizioni è necessario **indicare se tale genitore è coniugato con persona diversa dall'altro genitore e/o ha figli con persona diversa dall'altro genitore**
- ▶ Qualora ricorra almeno una delle due condizioni, deve essere **calcolata una componente aggiuntiva** riferita a tale genitore; è necessario **indicare gli estremi dalla DSU del genitore non convivente o**, in assenza di una DSU riferita a tale soggetto in corso di validità negli archivi INPS, **gli estremi del Modulo FC.1, comprensivo del Modulo FC.4**, compilato con riferimento a tale soggetto

IMPATTO SULL'ISEE

Qualora il **genitore non convivente** risulti essere **coniugato e/o avere figli con persona diversa dall'altro genitore** del beneficiario, sarà **necessario calcolare una componente aggiuntiva**, da **sommare all'ISEE del nucleo familiare del minore / studente universitario**

2. DSU c.d. «Integrale» Modulo MB.2 (5/5)

**Quadro D
Genitori non
coniugati tra
loro e con
diversa
residenza.
Prestazioni
per i figli
(3/3)**

DESCRIZIONE

- ▶ Qualora non sia verificata nessuna delle precedenti condizioni, il genitore non convivente è «attratto» nel nucleo familiare di riferimento del minore / studente universitario
- ▶ Per tale soggetto deve essere compilato un «Foglio componente» (Modulo FC.1) o, in alternativa, è possibile indicare gli estremi di una DSU in corso di validità del genitore non convivente da cui estrarre le informazioni necessarie

IMPATTO SULL'ISEE

Il genitore non convivente, ai soli fini dell'accesso alle prestazioni rivolte al figlio, è da considerarsi facente parte del nucleo familiare del beneficiario della prestazione.

Il genitore non convivente contribuisce con i propri redditi e patrimoni al calcolo dell'ISEE e deve essere considerato nel computo della scala di equivalenza del nucleo sia in termini di numero di componenti sia per le eventuali maggiorazioni applicabili

N.B. Deve essere compilato un Quadro D per ogni eventuale genitore non convivente

2. DSU c.d. «Integrale» Modulo MB.3 (1/3)

Il **Modulo MB.3** contiene le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore per l'accesso a prestazioni socio-sanitarie erogate in ambiente residenziale

Quadro E
Dati per
prestazioni
socio-
sanitarie
residenziali
a ciclo
continuativo
(1/3)

DESCRIZIONE

- ▶ Tale quadro può essere **compilato contestualmente alla DSU per la richiesta dell'ISEE** per accedere a prestazioni socio-sanitarie erogate in ambiente residenziale o **essere sottoscritto successivamente**, in presenza di una DSU in corso di validità negli archivi INPS; **in tal caso è necessario sottoscrivere il Modulo MB.3, specificando il numero di protocollo di tale DSU**
- ▶ Una volta specificato il **codice fiscale del beneficiario** della prestazione e la **data di richiesta del ricovero** deve essere specificata la **condizione ricorrente**:
 - **risulta avere figli non compresi nel nucleo familiare indicato nel Quadro A del Modulo MB.1 o del Modulo MB.1rid** qualora si sia optato per il nucleo ristretto
 - **ha effettuato donazioni di immobili nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare di cui al Quadro A del Modulo MB.1 o del Modulo MB.1rid** qualora si sia optato per il nucleo ristretto

IMPATTO SULL'ISEE

In assenza di donazioni di immobili da parte del beneficiario della prestazione **a soggetti non inclusi nel nucleo, il patrimonio immobiliare del beneficiario della prestazione corrisponde a quello dichiarato nel Quadro FC3 del Modulo FC.1** riferito a tale soggetto

In assenza di figli non compresi nel nucleo familiare non è calcolata alcuna componente aggiuntiva da sommare all'ISEE del beneficiario della prestazione

2. DSU c.d. «Integrale» Modulo MB.3 (2/3)

Quadro E
Dati per
prestazioni
socio-
sanitarie
residenziali
a ciclo
continuativo
(2/3)
Figli non
compresi nel
nucleo

DESCRIZIONE

- ▶ Per ogni figlio non incluso nel nucleo, devono essere indicati:
 - codice fiscale
 - eventuale condizione di esclusione dal calcolo della componente aggiuntiva:
 - condizione di **disabilità** media, grave o di non autosufficienza accertata per tale soggetto o anche con riferimento ad un componente del suo nucleo familiare
 - **estraneità** in termini di rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario della prestazione accertata dalle amministrazioni competenti
 - estremi della DSU in corso di validità precedentemente inviata da tale figlio o del «Foglio componente» comprensivo del Modulo FC.4 da allegare per il reperimento delle informazioni necessarie al calcolo della componente aggiuntiva

IMPATTO SULL'ISEE

È necessario calcolare una componente aggiuntiva, da sommare all'ISEE del beneficiario della prestazione, per ciascun figlio non incluso nel nucleo per cui non siano verificate le condizioni di esclusione

2. DSU c.d. «Integrale» Modulo MB.3 (3/3)

DESCRIZIONE

- ▶ In tale sezione devono essere indicate le **informazioni relative alle donazioni di immobili** effettuate dal beneficiario **nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare di cui al Quadro A** del Modulo MB.1 o MB.1rid
- ▶ Con riferimento al beneficiario della prestazione è necessario indicare la **condizione ricorrente**:
 - a. donazioni effettuate successivamente alla prima richiesta della prestazione
 - b. donazioni effettuate in favore del coniuge, dei figli o di altri familiari tenuti agli alimenti nei 3 anni precedenti la prima richiesta della prestazione
 - c. donazioni effettuate prima della richiesta, ma a persone diverse o anteriormente ai 3 anni *(non rilevanti)*

IMPATTO SULL'ISEE

Ai soli fini del rilascio dell'ISEE per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie residenziali, gli immobili donati dal beneficiario della prestazione, nei termini ed a favore dei soggetti previsti dal D.P.C.M. n. 159/2013, devono essere conteggiati nel patrimonio immobiliare di tale soggetto

Quadro E
Dati per
prestazioni
socio-
sanitarie
residenziali
a ciclo
continuativo
(3/3)
Donazioni
di immobili

2. DSU c.d. «Integrale» Modulo MB.1rid

Il **Modulo MB.1rid** deve essere **compilato qualora si scelga di indicare un nucleo ristretto** per l'accesso alle prestazioni socio sanitarie (residenziali e non) per persone con disabilità e/o non autosufficienti maggiorenni e alle prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca.

Nel **Modulo MB.1rid** devono essere indicate:

- ❑ le principali **informazioni anagrafiche relative al nucleo familiare ristretto, composto dal beneficiario** della prestazione, **coniuge e figli** minorenni o maggiorenni (conviventi o non conviventi di età inferiore a 26 anni) solo se a carico ai fini IRPEF e se non coniugati e/o senza figli) **se presenti**
- ❑ le principali **informazioni sulla casa di abitazione** del nucleo familiare ristretto (indirizzo, titolo di detenzione)

I **quadri** che compongono il **Modulo MB.1rid** sono gli **stessi** che compongono il **Modulo MB.1**

Modulo Integrativo (1/3)

Le informazioni reddituali ed i trattamenti erogati dall'INPS sono di norma acquisite dagli Archivi dell'Agenzia delle Entrate e/o di INPS; tuttavia, è prevista la compilazione del Modulo Integrativo per autodichiarare tali dati in alcuni casi particolari di seguito indicati:

- ❑ esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza della Certificazione Unica o sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali
- ❑ mancata ricezione dell'attestazione ISEE trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU; tale autodichiarazione è finalizzata al rilascio di un'attestazione provvisoria valida fino al momento del rilascio dell'attestazione precedentemente richiesta
- ❑ rilevazione di inesattezze nei dati acquisiti dagli archivi di INPS e/o Agenzia delle Entrate utilizzati per il calcolo di un ISEE già rilasciato dall'INPS

NB: in tal caso seguirà un'ulteriore verifica negli archivi e, se dovessero permanere delle discordanze, le informazioni verranno comunicate alla Guardia di Finanza per i controlli del caso

Modulo Integrativo (2/3)

Se nell'anno di riferimento della DSU **uno o più componenti del nucleo familiare** si trovava in uno dei casi di **esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza di Certificazione Unica** ovvero di **sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali**, in relazione a ciascuno di essi, dovrà essere barrata la casella soggetto esonerato ed autodichiarate tutte le tipologie di reddito possedute compilando la sezione II del Modulo Integrativo.

Non occorre compilare la predetta sezione II del Modulo integrativo né **barrare la casella "soggetto esonerato"** nei seguenti casi:

- **componente** del nucleo familiare che **ha presentato la dichiarazione dei redditi pur trovandosi in uno dei casi di esonero**;
- **componente** del nucleo familiare che **ha percepito solo redditi di lavoro dipendente e pensione** corrisposti da un unico sostituto d'imposta o, se corrisposti da più sostituti, a condizione che l'ultimo sostituto abbia effettuato il conguaglio e in entrambi i casi **sia stata rilasciata la Certificazione Unica**.

Modulo Integrativo (3/3)

- ❑ Nel caso in cui il **dichiarante**, dopo aver visionato l'attestazione ISEE, **rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS** (relativamente ai dati non autodichiarati quali redditi, trattamenti, spese) **può compilare il Modulo integrativo per chiederne la rettifica, autodichiarando le componenti per cui ha rilevato tali inesattezze**
- ❑ Analogamente, anche il **componente del nucleo** che, **ritenendo inesatti i propri dati**, intende **chiedere** la loro **rettifica**, può a tal fine **compilare il Modulo integrativo**
- ❑ In entrambi i casi, a seguito della presentazione del Modulo integrativo, la **nuova attestazione** rilasciata **riporterà anche i dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS per cui il dichiarante ha rilevato inesattezze**

***N.B.** sui dati autodichiarati in rettifica di quelli forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS vengono effettuati controlli puntuali e sono previste sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci*

Modulo Aggiuntivo (1/2)

Il **Modulo FC.4** deve essere **compilato, unitamente al Foglio Componente (Modulo FC.1), esclusivamente qualora sia necessario calcolare la componente aggiuntiva da sommare all'ISEE del beneficiario** della prestazione. La componente aggiuntiva deve essere calcolata **nei seguenti casi e con riferimento ai seguenti soggetti:**

- ❑ in caso di richiesta di **prestazioni rivolte a minorenni e/o prestazioni per il diritto allo studio universitario: genitore non coniugato, non convivente con l'altro genitore**, che abbia riconosciuto il figlio (beneficiario della prestazione) e **che sia coniugato e/o abbia figli con persona diversa dall'altro genitore del beneficiario**
- ❑ in caso di richiesta di **prestazioni socio-sanitarie residenziali: ogni figlio del beneficiario della prestazione non compreso nel nucleo familiare** (ordinario o ristretto) per il quale **non ricorra nessuna delle seguenti condizioni:**
 - **condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza** accertata per tale figlio o per un componente del suo nucleo
 - **estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici** di tale figlio **rispetto al beneficiario** della prestazione accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali)

Il Modulo FC.4 deve essere compilato esclusivamente qualora, con riferimento a ciascun soggetto per cui è necessario calcolare la componente aggiuntiva, non sia presente negli archivi di INPS una DSU con nucleo ordinario in cui tale soggetto sia presente

Modulo Aggiuntivo (2/2)

Il **Modulo FC.4** deve essere **compilato a cura del soggetto per cui è calcolata la componente aggiuntiva** con le seguenti informazioni:

- codice fiscale del beneficiario della prestazione** per cui è necessario calcolare la componente aggiuntiva e numero di protocollo della DSU presentata dal beneficiario della prestazione o dal suo nucleo
- composizione del **proprio nucleo familiare**
- informazioni relative alla **casa di abitazione del proprio nucleo familiare** (indirizzo e titolo di detenzione)

3. DSU ISEE CORRENTE (1/5)

La **DSU ISEE CORRENTE** consente di **aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata qualora intervenga una delle seguenti variazioni:**

- **una variazione della situazione lavorativa** (ad esempio, risoluzione o sospensione del rapporto di lavoro) ovvero **un'interruzione dei trattamenti** previdenziali, indennitari esenti ai fini IRPEF intervenuta **posteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi** dell'ISEE calcolato in via ordinaria;
- **una variazione della situazione reddituale** complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella dell'ISEE calcolato in via ordinaria

Nella DSU ISEE CORRENTE è necessario indicare:

- i componenti del nucleo per cui si sia verificata la variazione suddetta, la variazione avvenuta ed i relativi redditi aggiornati**
- gli estremi della documentazione allegata alla DSU ISEE CORRENTE comprovante la variazione nonché i redditi aggiornati**

Utilizzando i redditi aggiornati per i soggetti indicati nella DSU ISEE CORRENTE ed i redditi utilizzati in precedenza per gli altri soggetti appartenenti al nucleo sarà possibile calcolare l'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) «Corrente»

3. DSU ISEE CORRENTE (2/5)

VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA

- a. Lavoratore dipendente a tempo indeterminato** per cui sia intervenuta una **risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa**
- b. Lavoratore dipendente a tempo determinato** ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risulti **non occupato alla data di presentazione della DSU**, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possa dimostrare di essere stato **occupato sotto tali forme contrattuali per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro**
- c. Lavoratore autonomo non occupato alla data di presentazione della DSU**, che abbia **cessato la propria attività, dopo averla svolta in via continuativa per almeno dodici mesi**

***N.B.** L'elenco variazioni della situazione lavorativa **compatibili** con la **richiesta** di calcolo dell'ISEE Corrente è **tassativo**. Qualora il cittadino abbia subito variazioni della situazione lavorativa diverse da quelle elencate non può richiedere il rilascio dell'Indicatore Corrente*

3. DSU ISEE CORRENTE (3/5)

REDDITI DA INDICARE

Per ogni soggetto per cui si compila il Modulo MS, è necessario indicare i **redditi e trattamenti percepiti negli ultimi 12 mesi, specificando:**

- reddito da lavoro dipendente, pensione e assimilati**
- reddito da attività di impresa o lavoro autonomo**
- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari** diversi da quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità del soggetto

Esclusivamente per i soggetti per cui si sia verificato **un'interruzione dei trattamenti** ovvero una **variazione della situazione** lavorativa identificata dalla lettera a) dell'elenco dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013 è possibile, in alternativa, indicare **l'ammontare dei redditi percepiti negli ultimi due mesi**, specificandone l'entità per ognuna delle 3 categorie di reddito su esposte

N.B. L'ammontare dei redditi / trattamenti percepiti da tutti i soggetti per cui si compila il Modello MS negli ultimi 12 mesi (o negli ultimi 2 mesi nei casi applicabili) concorre a formare l'Indicatore della Situazione Reddittuale Corrente.

3. DSU ISEE CORRENTE (4/5)

La **DSU ISEE CORRENTE** consente, a decorrere dal **1° aprile** di ciascun anno, di **aggiornare i dati patrimoniali** di una DSU già presentata qualora intervenga una **variazione della situazione patrimoniale** complessiva del nucleo familiare superiore al **20%** rispetto a quella dell'ISEE calcolato in via ordinaria.

Nella DSU ISEE CORRENTE è necessario indicare:

tutti i componenti del nucleo (anche quelli per cui non si sia verificata la variazione suddetta) della DSU ordinaria, la variazione avvenuta ed i **patrimoni** posseduti al **31 dicembre dell'anno precedente**

Utilizzando i patrimoni aggiornati per i soggetti indicati nella DSU ISEE CORRENTE sarà possibile **calcolare l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) «Corrente»**

N.B. Dal **1° gennaio al 31 marzo** di ciascun anno è possibile **aggiornare** ai fini ISEE corrente **solamente i redditi** e non i patrimoni.

Dal **1° aprile** di ciascun anno è possibile **aggiornare**:

- solo i patrimoni;
- solo i redditi;
- contestualmente i patrimoni e i redditi.

3. DSU ISEE CORRENTE (5/5)

PERIODO DI VALIDITA'

- ❑ Nel caso in cui siano **aggiornati solo i redditi** l'ISEE corrente ha validità di **sei mesi** dalla data di presentazione della DSU ISEE CORRENTE, a meno di **variazioni** nella **situazione occupazionale** o nella **fruizione dei trattamenti**, in tal caso deve essere **aggiornato** entro **due mesi**.
- ❑ Nell'ipotesi in cui siano **aggiornati solo i patrimoni** l'ISEE corrente ha validità fino al **31 dicembre** dell'anno di presentazione della DSU corrente.
- ❑ Nel caso in cui siano **aggiornati i patrimoni e i redditi** l'ISEE corrente ha validità fino al **31 dicembre** dell'anno di presentazione della DSU corrente, a meno di **variazioni** nella **situazione occupazionale** o nella **fruizione dei trattamenti**, in tal caso deve essere **aggiornato** entro **due mesi**.

Agenda

- ▶ Principali novità introdotte
- ▶ Il nucleo familiare
- ▶ Gli ISEE previsti dalla Riforma
- ▶ Le componenti di calcolo
- ▶ La DSU
- ▶ **L'attestazione ISEE**

L'attestazione ISEE: contenuti

A seguito dell'acquisizione di tutti i dati necessari per il calcolo dell'ISEE, sulla base della **combinazione fra composizione del nucleo familiare e prestazioni** a cui si intende accedere, **potrebbe essere calcolati più indicatori**, utilizzando più nuclei familiari di riferimento (es. nucleo ordinario e nucleo ristretto).

L'**attestazione ISEE**, rilasciata a seguito del calcolo dell'indicatore o degli indicatori richiesti **conterrà, per ogni indicatore calcolato**, i seguenti elementi:

- ❑ **nucleo familiare di riferimento** per il calcolo dell'indicatore
- ❑ **valore dell'indicatore**
- ❑ **prestazioni a cui è possibile accedere** utilizzando l'indicatore calcolato
- ❑ **modalità di calcolo dell'indicatore**, con dettaglio dei dati sintetici di Indicatore della Situazione Reddittuale (**ISR**), Indicatore della Situazione Patrimoniale (**ISP**), Indicatore della Situazione Economica (**ISE**), **scala di equivalenza**, eventuale valore della componente aggiuntiva
- ❑ periodo di **validità** dell'attestazione ed eventuali **omissioni / difformità rilevate**

L'attestazione ISEE: i soggetti legittimati

L'attestazione ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, sono resi disponibili al dichiarante:

- ❑ dall'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web, PEC o tramite le sedi territoriali competenti
- ❑ dall'INPS presso l'Ente al quale è stata presentata la DSU in virtù di specifico mandato scritto conferito dal dichiarante all'Ente

Inoltre, qualsiasi componente del nucleo familiare può richiedere la sola attestazione all'INPS tramite:

- ❑ accesso all'area servizi del portale web di INPS
- ❑ sedi territoriali INPS competenti

Attestazione ISEE Ordinario

ESEMPLIFICATIVO

L'INPS attesta che, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica con numero di protocollo INPS-ISEE-2016-//

- il nucleo familiare del Dichiarante è così composto:

NUCLEO FAMILIARE DEL DICHIARANTE	Relazione con il dichiarante	Cognome	Nome	Codice fiscale
	D			
	F			
	F			

- è stato calcolato il seguente indicatore:

ISEE ORDINARIO	l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:	Euro	1.337,80
----------------	---	------	----------

Nota Bene: l'ISEE ordinario sopra riportato è valido per la generalità delle prestazioni, salvo quanto di seguito specificato.

Ove siano richieste prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (di cui all'articolo 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159), prestazioni agevolate rivolte a minorenni (articolo 7), prestazioni per il diritto allo studio universitario (articolo 8), o l'ISEE corrente (articolo 9), l'attestazione potrà assumere specifiche connotazioni. Per tali prestazioni, con riferimento al nucleo familiare sopra indicato, l'ISEE ordinario potrà essere utilizzato nei seguenti casi:

- si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI¹ in favore di //
- non si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI² in favore di // Consultare gli ISEE indicati nella relativa tabella alle pagine successive.
- non si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
- non si applica alle PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI PER PERSONE MAGGIORENNI

L'ISEE ordinario si applica inoltre alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria non residenziali per persone maggiorenni e ai corsi di dottorato, qualora non si intenda avvalersi della facoltà di considerare un nucleo familiare ristretto (composto dal beneficiario, dall'eventuale coniuge e dagli eventuali figli)².

- relativamente all'indicatore calcolato si fornisce la modalità di calcolo:

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO		Euro	
	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 8.798,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 5.400,00
	Indicatore Situazione Reddittuale (ISR)	Euro	3.398,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 4.605,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 4.605,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	3.398,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,04
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,50
	Valore della scala di equivalenza		2,54

Il calcolo dell'ISEE è stato effettuato in base ai dati autodichiarati ed a quelli derivanti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS contenuti nel/i Quadro/i FC8 sezioni II e III.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica INPS-ISEE-2016-// è stata presentata in data 05/08/2015.

La presente attestazione è stata rilasciata in data 31/05/2016.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica è valida fino alla data 15/01/2016.

Indicazione del **nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'indicatore**. Per ogni componente viene specificato la **relazione con il dichiarante, cognome, nome e codice fiscale**

Valore dell'ISEE Ordinario

Indicazione delle tipologie di prestazioni per le quali trova/non trova applicazione l'ISEE Ordinario con specificazione del **codice fiscale dei componenti del nucleo per cui tale indicatore è/non è utilizzabile per l'accesso a determinate prestazioni**

Indicazione delle **modalità di calcolo dell'ISEE Ordinario**, con dettaglio dei dati sintetici di Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP), Indicatore della Situazione Economica (ISE) e **scala di equivalenza**

Periodo di validità dell'attestazione, con indicazione specifica della **data di presentazione della DSU, data di rilascio dell'attestazione e data di scadenza**

Attestazione ISEE

In apposite tabelle, distinte per tipologia di prestazioni accessibili (ad es. prestazioni per minorenni, per il diritto allo studio universitario, socio sanitarie, ecc.) è **specificato per ogni soggetto l'ISEE** (ISEE minorenni, ISEE Università, ISEE sociosanitario, ISEE sociosanitario residenze) **utilizzabile** per accedere alle prestazione di riferimento e, di seguito, in apposita tabella, **le relative modalità di calcolo**.

PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	STUDENTI UNIVERSITARI				
	Cognome	Nome	Codice fiscale	ISEE	ISEE calcolato
				Euro	ISEE ordinario ISEE con genitore non convivente aggregato al nucleo ² ISEE che include la componente aggiuntiva del genitore non convivente ⁴ ISEE dei genitori con aggregato lo studente non convivente ISEE di un genitore con aggregati l'altro genitore e lo studente non conviventi ISEE di un genitore con aggregato lo studente non convivente e inclusa la componente aggiuntiva del genitore non convivente ISEE non calcolabile

ESEMPLIFICATIVO

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE (ESCLUSE LE RESIDENZIALI) PER PERSONE MAGGIORENNI E CORSI DI DOTTORATO	COMPONENTI IL NUCLEO				
	Cognome	Nome	Codice fiscale	ISEE	ISEE calcolato
				Euro	ISEE ordinario
				Euro	ISEE nucleo ristretto
				Euro	x)
				Euro	x)

ESEMPLIFICATIVO

PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI PER PERSONE MAGGIORENNI	BENEFICIARI				
	Cognome	Nome	Codice fiscale	ISEE	ISEE calcolato
				Euro	ISEE ordinario ISEE nucleo ristretto ISEE socio sanitario – Residenze ISEE socio sanitario – Residenze nucleo ristretto ISEE che include la componente aggiuntiva dei figli non conviventi ISEE nucleo ristretto che include la componente aggiuntiva dei figli non conviventi ISEE socio sanitario – Residenze che include la componente aggiuntiva dei figli non conviventi ISEE socio sanitario – Residenze nucleo ristretto che include la componente aggiuntiva dei figli non conviventi

ESEMPLIFICATIVO

Attestazione ISEE Minorenni (1/2)

Nel caso di famiglie con minorenni, in un'apposita tabella è specificato per ciascuno di essi l'ISEE utilizzabile per accedere alle prestazioni (ISEE ordinario, ISEE con genitore non convivente aggregato al nucleo, ISEE che include la componente aggiuntiva del genitore non convivente, ISEE non calcolabile). Per ciascun componente minorenni, vengono specificate le relative modalità di calcolo, come mostrato in figura. **N.B. Qualora l'ISEE utilizzabile per un determinato minorenni risulti essere l'ISEE Ordinario, le specifiche modalità di calcolo non sono riportate poiché identiche a quelle illustrate nella prima pagina dell'attestazione.**

PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI O A FAMIGLIE CON MINORENNI	COMPONENTI MINORENNI				
	Cognome	Nome	Codice fiscale	ISEE	ISEE calcolato
	MINORENNE 1			4.154,36	ISEE che include la componente aggiuntiva del genitore non convivente
	MINORENNE 2			1.337,80	ISEE ordinario

ESEMPLIFICATIVO

La tabella indica, per ciascun minorenni del nucleo, l'ISEE applicabile: nel caso specifico, per un minorenni è stato calcolato l'ISEE che include la componente aggiuntiva del genitore non convivente e coniugato e/o con figli con persona diversa dall'altro genitore, mentre per l'altro minorenni trova applicazione l'ISEE Ordinario

3 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE CHE INCLUDE LA COMPONENTE AGGIUNTIVA DEL GENITORE NON CONVIVENTE	DATI GENITORE NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE CON L'ALTRO GENITORE			
	Cognome	Nome	Codice fiscale	Protocollo DSU precedente / FC.1 e FC.4
Minorenni beneficiario: MINORENNE 1	GENITORE DEL MINORENNE 1 PER CUI SI CALCOLA LA COMP. AGG.			
	Somma dei redditi dei componenti del nucleo		Euro	+ 8.798,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo		Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo		Euro	- 5.400,00
	Indicatore Situazione Reddittuale (ISR)		Euro	3.398,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo		Euro	+ 4.605,00
	Detrazione patrimonio mobiliare		Euro	- 4.605,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo		Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare		Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)		Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)		Euro	3.398,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo			2,04
	Eventuali maggiorazioni applicate			0,50
	Valore della scala di equivalenza			2,54
	Componente aggiuntiva genitore non convivente			2.816,56

Il dettaglio del calcolo dell'ISEE che include la componente aggiuntiva del genitore non convivente dà evidenza del valore della componente aggiuntiva che deve essere sommata all'ISEE Ordinario del nucleo del minorenni ai fini del calcolo

Attestazione ISEE Minorenni (2/2)

La figura seguente mostra il caso di un nucleo con un componente minorenni per il quale si applica l'**ISEE con genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore aggregato al nucleo**.

ESEMPLIFICATIVO

PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI O A FAMIGLIE CON MINORENNI	COMPONENTI MINORENNI				
	Cognome	Nome	Codice fiscale	ISFE	ISFE calcolato
	MINORENNE 1			Euro	9.922,94 ISEE con genitore non convivente aggregato al nucleo

Nel caso specifico, per l'unico minorenni del nucleo trova applicazione l'**ISEE con genitore non convivente aggregato al nucleo**

2 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE CON GENITORE NON CONVIVENTE AGGREGATO AL NUCLEO	DATI GENITORE NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE CON L'ALTRO GENITORE			
	Cognome	Nome	Codice fiscale	Protocollo DSU precedente / FC.1 e FC.4
Minorenni beneficiario: MINORENNE 1	GENITORE DEL MINORENNE 1 AGGREGATO AL NUCLEO			
	Somma dei redditi dei componenti del nucleo e del genitore non convivente		Euro	+ 23.936,80
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo e del genitore non convivente		Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo e del genitore non convivente		Euro	- 5.500,00
	Indicatore Situazione Reddittuale (ISR)		Euro	18.436,80
	Patrimonio mobiliare del nucleo e del genitore non convivente		Euro	+ 19.030,00
	Detrazione patrimonio mobiliare		Euro	- 10.000,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo e del genitore non convivente		Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare		Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)		Euro	9.030,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)		Euro	20.242,80
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo più il genitore non convivente			2,04
	Eventuali maggiorazioni applicate			0,00
	Valore della scala di equivalenza			2,04

Il **genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore** che viene «**attratto**» nel nucleo **impatta sui valori dell'ISR, ISP e scala di equivalenza del nucleo**, ai fini del calcolo dell'ISEE

Attestazione ISEE: omissioni e difformità (patrimonio mobiliare)

Qualora, a seguito dei controlli sui dati del patrimonio mobiliare l’Agenzia delle Entrate rilevasse delle omissioni e/o difformità, l’attestazione presenterà un apposito riquadro dove ne sarà data evidenza.

The image shows a portion of the ISEE attestation form. It includes sections for personal data, family composition, and asset declarations. A green box highlights a specific section at the bottom of the page, which corresponds to the 'Annotazioni' section shown in the adjacent image.

Annotazioni:
Omissioni/Difformità.
 Controllo effettuato con Agenzia delle Entrate in data 28/05/2016 sui dati della DSU INPS-ISEE-2016-030624806-00 a seguito del quale è stata rilevata l'esistenza dei seguenti rapporti finanziari.

Codice fiscale per cui sono state rilevate omissioni / difformità	Tipologia di omissione / difformità	Specifiche
/	Agenzia dichiarazioni rapporti finanziari Quadro FC2	Vedi tabella di dettaglio che riportano i rapporti finanziari esistenti nel Sistema Informativo dell'anagrafe tributaria

Depositi e conti correnti bancari e postali (Quadro FC2, Sez. I):

Codice Fiscale	Tipo Rapporto	Codice Fiscale dell'operatore finanziario	Descrizione dell'operatore finanziario	Data Inizio	Data Fine
/	01	00348170101	UNICREDIT S.P.A.	25/10/2000	25/02/2014
/	01	00799960158	INTESA SANPAOLO S.P.A.	02/01/2004	27/06/2015

Nelle **annotazioni relative alle omissioni e/o difformità** viene specificato il **codice fiscale del soggetto** cui si riferiscono e la **tipologia** di omissione/difformità.

Per ciascuna rilevazione si fornisce una **tabella di dettaglio delle specifiche** (ad esempio, qualora non fosse stato autocertificato il possesso di un conto corrente bancario, nella tabella di dettaglio saranno indicati il codice fiscale del soggetto cui si riferiscono, i rapporti esistenti specificando il codice fiscale e la descrizione dell’operatore finanziario, la data di inizio e la data di fine)

In caso di **attestazione ISEE con omissioni ovvero difformità**, il **sogetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU**, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, **oppure può fare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione**. In tal caso, **l’Ente erogatore potrà richiedere al cittadino idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Tale documentazione va richiesta dal cittadino esclusivamente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle Entrate**

Attestazione ISEE: omissioni e difformità (dati reddituali)

Qualora, a seguito dei controlli sui dati reddituali **autodichiarati nel Quadro FC8 sez. II** (esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) l'**Agenzia delle Entrate rilevasse delle omissioni e/o difformità**, l'attestazione presenterà un apposito riquadro dove ne sarà data evidenza.



Annotazioni:
Omissioni/Difformità:
Redditi:

Controllo effettuato con Agenzia delle Entrate in data 05/01/2017 su dati della DSU INPS-ISEE-2017-00000505X-00 a seguito del quale sono state rilevate le seguenti omissioni / difformità:

Codice fiscale per cui sono state rilevate omissioni / difformità	Tipologia di omissione / difformità	Specifiche
XXXXXXXXXX	Agenzia o difformità redditi Quadro FC8 sez. II	
	Reddito complessivo ai fini IRPEF	3.889,30 (mod. CU)
	di cui:	
	- Reddito da lavoro dipendente	3.889,00
	- Reddito da pensione	0,00
	- Reddito agrari	0,00

Nelle **annotazioni relative alle omissioni e/o difformità** viene specificato il **codice fiscale del soggetto** cui si riferiscono e la **tipologia** di omissione/difformità.

Per ciascuna rilevazione si fornisce una **tabella di dettaglio delle specifiche**: tipologia di reddito, valore del reddito risultante nell'Anagrafe tributaria, certificazione fiscale (CU, modello 730 o modello Redditi) da cui si ricava il reddito.

In caso di **attestazione ISEE con omissioni ovvero difformità**, il **soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU**, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte, **oppure può fare domanda per la prestazione avvalendosi della stessa attestazione**. In tal caso, l'**Ente erogatore potrà richiedere al cittadino idonea documentazione** per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.